

Istituti contrattuali nei periodi di FIS o CIGD

Le scriventi OO.SS. su richiesta dei lavoratori che oggi sono fruitori di un ammortizzatore sociale quale il FIS o la CIG in Deroga con la presente intendono dare informazioni utili su come gli Enti Gestori si devono comportare in situazioni particolari quali malattie, congedi per allattamento e maternità o altro.

Malattia:

In caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere l'ipotesi in cui la malattia sia insorta durante o antecedentemente il periodo di sospensione (cfr. circ. n. 82/2009).

Nel primo caso in cui la malattia si verifichi durante l'ammortizzatore non è indennizzata come tale e, pertanto, il lavoratore continuerà a percepire l'assegno ordinario senza dovere comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa.

Nell'ipotesi in cui lo stato di malattia avvenga prima dell'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si possono verificare due casi:

1. se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;
2. se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

In caso di riduzione di orario l'assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall'indennizzabilità di queste ultime (circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973).

Congedi di maternità e permessi per allattamento:

L'astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio prevale sempre sull'assegno ordinario.

SEGRETERIE REGIONALI SICILIA

Per il congedo parentale resta affidata all'interessata/o, anche dopo l'intervento del Fondo, la decisione di avvalersi o meno della facoltà di astensione.

Nel caso decida di avvalersi dell'astensione avrà diritto solo alla relativa indennità, senza possibilità di cumulo con il trattamento garantito dal Fondo.

In caso di rinuncia al congedo parentale in luogo dell'utilizzo di strumenti alternativi, quali ad esempio il voucher baby-sitting, il relativo contributo è cumulabile con le prestazioni erogate dal Fondo.

Per avere diritto ai permessi per allattamento è necessario che nella giornata vi siano prestazioni lavorative, quindi gli stessi spettano solo in caso di riduzione di orario qualora coincidano con le ore di attività lavorativa, mentre, in caso di sospensione a zero ore, prevale l'assegno ordinario.

Certi di essere stati esaustivi si porgono distinti saluti

FCL CGIL Sicilia
R. Vitale

CISL Scuola Sicilia
G. Migliore

UIL Scuola Sicilia
A. Panzica